



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.79 del Reg. Data 19-12-19

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETA-
RIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune di Cingoli.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VITTORI MICHELE	P	Barontini Sabina	P
Saltamartini Filippo	P	Filonzi Stefano	P
Gigli Pamela	P	Francioni Sabrina	P
Coppari Martina	P	Pacetti Francesco	P
Nardi Cristiana	P	Tittarelli Anna Maria	P
Giannobi Gilberto	P	Rosetti Lucia	P
Paciarotti Paola	P	Marchegiani Maria Catia	P
Giovagnetti Luca	P	Consalvi Raffaele	P
Vignati Monaldo	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 17
Assenti n. 0

Assume la presidenza il sig. VITTORI MICHELE nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale, Dr. SABBATINI STELLA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente nomina scrutatori i signori:

Gigli Pamela
Barontini Sabina
Marchegiani Maria Catia

La seduta é Pubblica.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione conclusiva sulla ricognizione periodica delle società partecipate e delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 comma 612 del D.Lgs. n. 175/2016;

Ricordato che in tale documento non erano previsti processi di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Cingoli;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Considerato che, nella precedente deliberazione di C.C. n. 62 del 21/12/2018, per mero errore di battitura, è stata inserita una quota di partecipazione errata da parte del Comune di Cingoli nei confronti di Centro Marche Acque srl;

Preso atto che la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Cingoli nei confronti di Centro Marche Acque corretta è 0,06781% anziché 13,63 %;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

- che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visti i favorevoli pareri, resi sulla presente proposta di atto deliberativo, ai sensi dell'



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

art. 49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la relazione introduttiva tenuta dal Segretario Comunale, Dot.ssa Stella Sabbatini, così come si riporta in allegato;

Con voti favorevoli 12, contrari 1 (Consalvi) e astenuti 4 (Pacetti, Tittarelli, Marchegiani, Rosetti), resi nei modi di legge, dai 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Cingoli nei confronti di Centro Marche Acque corretta è 0,06781% anziché 13,63 % ;
- 2) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, rispetto alle determinazioni già adottate con deliberazione di C.C. n. 62/2018;
- 4) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A).

Indi stante l'urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli 12 e astenuti 5 (Consalvi, Pacetti, Tittarelli, Marchegiani, Rosetti), resi nei modi di legge, dai 17 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to VITTORI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-01-20.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 10-01-20

F.to SABBATINI STELLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 10-01-2020

F.to SABBATINI STELLA

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 10-01-2020

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

SABBATINI STELLA